Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 7 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 7 OTTOBRE 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Soc. an. Cotonificio Valle Ticino, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1941-XIX. — **Soc. an. Caproni Aeronautica Bergamasca (già Cantieri aeronautici bergamaschi), in Ponte S. Pietro:** Obbligazioni sorteggiate nella 11ª estrazione del 18 settembre 1941-XIX. — **Soc. an. Industrie tessili bresciane, in Brescia:** Obbligazioni estratte per la scadenza 1941-XIX. — **Istituto di credito comunale dell'Istria:** Obbligazioni 4,50 % estratte il 23 settembre 1941-XIX. — **Società anonima delle Piccole Ferrovie, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 27 settembre 1941-XIX. — **Società finanziamenti esteri « Svea » (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania), in Roma:** Obbligazioni del prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7,50 % - 1925 estratte il 15 settembre 1941-XIX. — **Ospedale maggiore della Carità di Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1941-XIX. — **Società « C.I.L.S.A. » - Commercio Industria Latte Società Anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1941-XIX. — **Società italiana Munizioni Leon Beaux e C., S. A. in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1941-XIX. — **Società anonima Cotonificio Legler, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1941-XIX. — **S. A. Ristorante Savini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1941-XIX. — **Soc. an. Ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto, in Massa Marittima:** Elenco delle obbligazioni estratte il 1° ottobre 1941-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso. — **Soc. an. Ippolito & Pisani, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1941-XIX. — **Municipio di Gorizia:** Obbligazioni del prestito della città di Gorizia sorteggiate nella 20ª estrazione del 1° ottobre 1941-XIX. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1941-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. **1074.**

Reclutamento dei tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale periodo di guerra, è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di reclutare i tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, oltre che per esami e per titoli, anche mediante concorsi per soli titoli, fra coloro che siano provvisti della laurea in ingegneria aeronautica conseguita nelle scuole d'ingegneria di Roma e di Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. **1075.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. **1076.**

Abrogazione del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, relativo alla militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, relativo alla militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra, convertito nella legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1541.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. **1077**.
Istituzione in Siena di un Regio museo archeologico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'atto in data 29 aprile 1940-XVIII, col quale l'Amministrazione provinciale di Siena, col consenso del Comune di quella città, proprietario, cede in uso al Ministero dell'educazione nazionale n. 11 vani del primo piano del palazzo posto in Siena, in via della Sapienza n. 1, affinchè siano destinati a sede di un istituendo Regio museo archeologico, che comprenderà anche gli oggetti d'arte e mobili di proprietà del comune di Siena, già esistenti nei detti locali, e che il Comune stesso lascia in deposito al suddetto Ministero;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato e della 5ª sezione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'atto 29 aprile 1940-XVIII, col quale l'Amministrazione provinciale di Siena, col consenso del comune di quella città, proprietario, cede in uso al Ministero dell'educazione nazionale n. 11 vani del primo piano del palazzo posto in Siena, in via della Sapienza n. 1, affinchè siano destinati a sede di un istituendo Regio museo archeologico, che comprenderà anche gli oggetti d'arte e mobili di proprietà del comune di Siena, già esistenti nei detti locali e che il Comune stesso lascia in deposito al suddetto Ministero.

Art. 2.

Il Museo archeologico, che trovasi nei locali di cui al precedente articolo, è regificato ed assumerà la denominazione di Regio museo archeologico di Siena.

Art. 3.

Il Regio soprintendente alle antichità di Firenze è incaricato della direzione del nuovo Istituto e provvederà agli atti di competenza necessari alla sua sistemazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. **1078**.
Contributi obbligatori annui per il finanziamento dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5, n. 4, della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi obbligatori annui, previsti dall'art. 5, n. 4, della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, per il finanziamento dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono stabiliti come segue:

Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli	L.	250.000
Banco di Napoli	»	500.000
Ente provinciale per il turismo di Napoli . . .	»	15.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1079.

Istituzione, presso la Regia università di Pavia, di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di statistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2130, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2229, 30 ottobre 1930-IX, n. 1931, 22 ottobre 1931-IX, n. 1463, 27 ottobre 1932-X, n. 2079, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2435, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2472, 20 aprile 1939-XVII, n. 1068, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1470;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia addì 2 luglio 1941-XIX tra la Regia università di Pavia, la Società nazionale industria applicazioni Viscosa, il Consorzio pro Ateneo Pavese, il Consiglio provinciale delle corporazioni, l'Amministrazione provinciale e la ditta Giovanni Colombo di Pavia, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituirsi presso la predetta Università in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà di scienze politiche per l'insegnamento di statistica.

Art. 2.

Ai posti di organico dei professori assegnati alla Facoltà di scienze politiche della Regia università di Pavia, è aggiunto, a decorrere dal 29 ottobre 1941-XX, e limitatamente al periodo di durata della predetta convenzione e a quelli delle sue successive rinnovazioni tacite od esplicite, un posto riservato all'insegnamento di statistica del corso di laurea in scienze politiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.

Modificazioni al regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia marina approvato con R. decreto 22 giugno 1939, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, modificato con i Regi decreti 1° febbraio 1940-XVIII, 6 luglio 1940-XVIII, e 19 e 25 luglio 1941-XIX;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo, approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, prorogate con R. decreto 6 luglio 1940-XVIII, possono essere ulteriormente esercitate fino al 1° agosto 1942 a favore di quegli ufficiali che non abbiano più la possibilità di seguire i corsi ed i tirocini prescritti dal regolamento stesso, oppure, che per motivi di servizio, non abbiano potuto ottenere di seguire i corsi e i tirocini medesimi.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma sono introdotte nel predetto art. 33 le seguenti varianti:

1) Il primo alinea del paragrafo 1° è così modificato:

« Possono conseguire a domanda o d'ufficio il brevetto D.T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dalla Regia Accademia navale anteriormente al 15 giugno 1935, i quali, entro il 1° ottobre 1941, si trovino in una delle condizioni seguenti: ».

2) Il primo e il secondo comma del paragrafo 2° sono modificati rispettivamente come segue:

« Possono conseguire il brevetto T. i tenenti di vascello i quali abbiano disimpegnato lodevolmente . . . . (il resto identico) ».

« Possono inoltre ottenere la caratteristica t., previo breve tirocinio regolato da norme emanate dal Ministero, i tenenti di vascello i quali non abbiano . . . . . (il resto identico) ».

3) Il paragrafo 3° è modificato come segue:

« Possono conseguire di ufficio il brevetto D.T.S. gli ufficiali del Corpo di stato maggiore brevettati D.T. i quali al 1° ottobre 1941 abbiano disimpegnato . . . . (il resto identico) ».

4) Il primo e il secondo comma del paragrafo 7° sono modificati rispettivamente come segue:

« Possono conseguire di ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo di stato maggiore in possesso del brevetto E.C. i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° agosto 1942 un periodo di 18 mesi di servizio . . . . (il resto identico) ».

« Possono pure conseguire di ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo delle armi navali i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° agosto 1942 un periodo di 18 mesi di servizio . . . . (il resto identico) ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1941-XIX
Registro n. 12 *Marina, foglio n.* 402.

(3935)

REGIO DECRETO 19 settembre 1941-XIX.

Nomina del cav. di gr. cr. Raffaello Riccardi, Ministro per gli scambi e per le valute, a presidente dell'Ente nazionale esportazione canapa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa;

Ritenuta la necessità di nominare il presidente dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli scambi e per le valute di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cav. di gr. cr. Raffaello Riccardi, Ministro per gli scambi e per le valute, è nominato presidente dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI — DI REVEL — TASSINARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Registro n. 5 Scambi e Valute, foglio n. 39.

(3951)

REGIO DECRETO 16 giugno 1941-XIX.

Nomina del presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Con R. decreto 16 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1941-XIX, reg. n. 11, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 351, è stato nominato il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(3952)

REGIO DECRETO 4 settembre 1941-XIX.

Nomina dei componenti elettivi del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Con R. decreto 4 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1941-XIX, registro n. 18, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 138, sono stati nominati i componenti elettivi del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(3953)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1941-XIX.

Composizione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 16 giugno 1941-XIX, registrato dalla Corte dei conti il 19 dello stesso mese, registro 11, foglio 351, con cui è stata effettuata la nomina del prof. Mario Mariani a presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 4 settembre 1941-XIX in corso di registrazione, con cui sono stati nominati i componenti elettivi del suddetto Consesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla designazione dei presidenti di Sezione, a termini dell'art. 3 del decreto istitutivo in data 29 maggio 1941-XIX, n. 489;

Ritenuta ancora la necessità di far risultare da unico atto la composizione del detto Organo per tener conto anche di coloro che ne sono membri di diritto;

Decreta:

Art. 1.

A presidenti di Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sono designati i seguenti membri del Consiglio stesso:

Passerini prof. Gino, ispettore generale tecnico nel Ministero, per la I sezione;

Blandini prof. Emanuele, ispettore generale tecnico nel Ministero, per la II sezione;

Passino prof. Francesco, ispettore generale tecnico nel Ministero, per la III sezione;

Da Rios dott. Giov. Battista, ispettore generale tecnico nel Ministero, per la IV sezione;

Agostini prof. Augusto, generale, comandante la Milizia nazionale forestale, per la V sezione.

Art. 2.

In dipendenza delle nomine effettuate con i decreti Reali specificati in narrativa e delle designazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste resta costituito:

PRESIDENZA

Mariani prof. Mario.

SEZIONE I
(Sperimentazione e fitopatologia).

Passerini prof. Gino, ispettore generale tecnico nel Ministero (membro elettivo), presidente.

Membri di diritto:

Agostini gen. Augusto, comandante della Milizia nazionale forestale;

Jandolo prof. Eliseo, direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

Filippi prof. Liutprando, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

Ronchi prof. Vittorio, direttore generale dell'alimentazione;

Bruno prof. Alfonso, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali;

Carrante prof. Aurelio, direttore generale della produzione agricola;

Tucci dott. Michele, direttore generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale;

Marotta prof. Domenico, direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica;

Membri elettivi:

Pantanelli prof. Enrico
Tommasi prof. Giuseppe
Maymone prof. Bartolo
Scurti prof. Francesco
Draghetti prof. Alfonso
Zapparoli prof. Tito Vezio

direttori ordinari di R. Stazioni sperimentali agrarie, in attesa della creazione dei Regi istituti di sperimentazione agraria, a norma dell'art. 81 del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489;

Tallarico prof. Giuseppe, delegato del Comitato per l'agricoltura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Membri aggiunti per la trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi:

Petragnani prof. Giovanni, direttore generale della Sanità pubblica (di diritto);

Peglion prof. Vittorio, delegato dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (elettivo);

Muzzarini dott. Mario, delegato della Federazione nazionale dei consorzi fra i produttori dell'agricoltura (elettivo);

Petri prof. Lionello, esperto in fitopatologia, direttore del Regio istituto sperimentale di fitopatologia vegetale di Roma (elettivo);

Silvestri prof. Filippo, esperto in fitopatologia, direttore del Laboratorio di entomologia agraria di Portici, professore di Regia università (elettivo);

Malenotti prof. Ettore, direttore dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante di Verona (elettivo).

SEZIONE II

(Coltivazioni erbacee e arboree, escluse le forestali).

Blandini prof. Emanuele, ispettore generale tecnico nel Ministero (membro elettivo), presidente.

Membri di diritto:

Gli stessi della sezione I.

Membri elettivi:

De Marzi prof. Guido,
Folloni prof. Amedeo,
ispettori generali tecnici nel Ministero;

Perdisa prof. Luigi,
Allegreni dott. Fabio,
Pavoncelli dott. Giuseppe,
Venerosi Pesciolini dott. Vincenzo,
delegati della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura;

Marinucci prof. Mario,
Mancini prof. Ettore,
Dalmasso prof. Giovanni,
professori di Regia università;

Novelli prof. Novello,
Carrante prof. Vincenzo,
direttori ordinari di Stazioni sperimentali agrarie.

Membri aggiunti per la trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

Petragnani prof. Giovanni, direttore generale della Sanità pubblica (di diritto);

La Face prof. Francesco, direttore della stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria (di diritto);

Longo prof. Biagio, ordinario di Regia università, avente particolare competenza in materia di piante officinali (elettivo);

Sabbatini prof. Giuseppe, delegato del Sindacato nazionale fascista dei medici (elettivo);

Valenti prof. Adriano, delegato dal Sindacato nazionale fascista dei farmacisti (elettivo);

Guzzini dott. Mario,
Rovesti dott. Guido,
esperti (elettivi).

SEZIONE III

(Zootecnia e caccia)

Passino prof. Francesco, ispettore generale tecnico nel Ministero (membro elettivo), presidente.

Membri di diritto:

Gli stessi della Sezione I ed inoltre:

Bisanti prof. Carlo, capo del servizio veterinario del Ministero dell'interno;

Forneris gen. Pietro, capo del servizio veterinario Ministero guerra;

Moretti Giuseppe, presidente del settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.

Membri elettivi:

De Carolis prof. Vincenzo, ispettore generale tecnico nel Ministero;

De Simone prof. Vittorino, ispettore superiore tecnico nel Ministero;

Ghigi prof. Alessandro, professore di Regia università, titolare di zoologia;

Fotticchia prof. Nello,
Vezzani prof. Vittorino,
Giuliani prof. Renzo,
Campus prof. Antonino,
Gugnoni prof. Cesare,
professori di Regia università, titolari di zootecnia.

Membri aggiunti per la trattazione degli affari relativi alla caccia:

Sacchi console Giulio, vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (di diritto);

Magrini dott. Probo, delegato della Federazione italiana della caccia (elettivo);

Pelà Benvenuto, delegato dell'Ente assistenziale dei produttori della selvaggina (elettivo);

Ascani Ascanio, cacciatore,
Mariotti prof. Angelo, cacciatore.
Scheibler Emilio, cacciatore riservista,
delegati dalla Federazione italiana della caccia (elettivi);

Pucci dott. Puccio, delegato del Comitato olimpico nazionale italiano (elettivo).

Delegati di enti per l'esame di determinati affari (art. 10, secondo comma, del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489):

Gaetani prof. Livio, delegato del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;

De Dominicis prof. Luigi, delegato del Sindacato nazionale fascista veterinari;

Trelanzi dott. Corrado, delegato dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.

SEZIONE IV

(Bonifica e colonizzazione).

Da Rios dott. Giov. Battista, ispettore generale tecnico nel Ministero, (membro elettivo), presidente.

Membri di diritto:

Gli stessi della I sezione ed inoltre:

Petragnani prof. Giovanni, direttore generale della Sanità pubblica;

D'Angelo dott. Pietro, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici.

Membri elettivi:

Dondi prof. Giuseppe, ispettore generale tecnico nel Ministero;

Pallucchini dott. Annibale, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Cascino prof. Salvatore, delegato del Commissariato migrazioni interne;

Mazzocchi Alemanni prof. Nallo,
Di Crollalanza Araldo,
esperti in rappresentanza degli enti per la colonizzazione;

Moroni dott. Edoardo, delegato della Confederazione fascista degli agricoltori;
Lai Vincenzo, delegato della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura;
Medici prof. Giuseppe,
Tofani prof. Mario,
professori universitari, titolari di cattedra di economia agraria.

Delegati di enti per l'esame di determinati affari (art. 10, secondo comma, del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489):

Gaetani prof. Livio, delegato del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;
Zanelli ing. Paolo, delegato del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

SEZIONE V

(Foreste).

Agostini gen. Augusto, comandante della Milizia nazionale forestale (membro di diritto), presidente.

Membri di diritto:

Gli stessi della sezione I ed inoltre:
Sacchi console Giulio, vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Sala console Giovanni, comandante dell'Accademia militare forestale;
Pavari prof. Aldo, direttore della Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.

Membri elettivi:

Visentini dott. Marco, ispettore generale del Genio civile;
Cardamone dott. Cesare, vice prefetto, designato dal Ministero dell'interno;
Russo ing. Marco, ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, designato dal Ministero delle corporazioni;
Patrone prof. ing. Generoso, professore di Regia università, titolare di materie forestali;
Ticchioni dott. Mario,
Fanuele dott. Egidio,
consoli capi servizio del Comando della M.N.F.;
Ambrosio dott. Bruno, ispettore superiore del Ministero;
Pagani prof. Aldo,
Gori Montanelli prof. Lorenzo,
esperti in materia forestale, estranei all'Amministrazione.

Roma, addì 5 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3594)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 3 ottobre 1941-XIX.

Disposizioni penali per i territori annessi al Regno d'Italia con Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;
Visto il R. decreto 4 aprile 1941-XIX, n. 194;

Ordina:

Art. 1.

(*Attentato contro l'unità, l'indipendenza o l'integrità dello Stato*).

Chiunque nei territori annessi al Regno d'Italia in forza dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452, commette un fatto diretto a menomare l'unità, l'indipendenza o l'integrità dello Stato, è punito con la morte.

Art. 2.

(*Attentato alla sicurezza dello Stato*).

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette, nei territori indicati nell'articolo precedente, un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio stesso o nel resto del territorio dello Stato, o in una parte di esso, è punito con la morte.

Art. 3.

(*Insurrezione armata*).

Chiunque, nei territori indicati nell'art. 1, promuove o dirige una insurrezione armata contro i poteri dello Stato o comunque vi partecipa, è punito con la morte.

La pena può essere diminuita, quando l'opera prestata da alcuna delle persone che sono concorse nel reato è di minima importanza.

Art. 4.

(*Associazioni sovversive*).

Chiunque, nei territori indicati nell'art. 1, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero a conseguire lo smembramento territoriale dello Stato, è punito con la morte.

Chiunque partecipa a tale associazione è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 5.

(*Propaganda o apologia sovversiva*).

Chiunque, nei territori indicati nell'art. 1, fa propaganda per la soppressione o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero per lo smembramento territoriale dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La stessa pena si applica a chi fa apologia dei fatti preveduti dagli articoli precedenti.

Art. 6.

(*Delitti contro la personalità interna dello Stato*).

Chiunque, nei territori indicati nell'art. 1, commette alcuno dei fatti indicati negli articoli 276 a 282 e negli articoli 290 a 292 del Codice penale è punito con le pene ivi, rispettivamente, stabilite. Tuttavia la pena detentiva temporanea è aumentata.

Per i delitti indicati nel comma precedente, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 313 del Codice penale.

Art. 7.

(*Attentato alla incolumità o alla libertà personale di appartenenti alle Forze armate*).

Chiunque, nei territori indicati nell'art. 1, attenta alla incolumità o alla libertà personale di una persona apparte-

nente alle Forze armate nazionali, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Nel caso di attentato alla vita, o se dal fatto deriva la morte, si applica la pena di morte.

Art. 8.

(*Attentato alla pubblica incolumità o ai pubblici servizi*).

Chiunque, nei territori indicati nell'art. 1, a scopo terroristico o comunque per fine politico, commette un fatto da cui può derivare un pericolo per la pubblica incolumità ovvero un grave danno alle vie o ai mezzi di comunicazione o di trasporto o, in generale, ai pubblici servizi necessari alla vita della popolazione, è punito con la morte.

Art. 9.

(*Danneggiamento di opere d'arte*).

Chiunque distrugge o deteriora monumenti od altre opere di notevole valore artistico, storico o archeologico è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 10.

(*Serrata o sciopero a fine politico*).

Il datore di lavoro, che, nei territori indicati nell'art. 1, per fine politico sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica ai lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, nel territorio indicato nell'art. 1, in numero di tre o più, per fine politico abbandonano collettivamente il lavoro ovvero lo prestano in modo da turbare la continuità o la regolarità.

Art. 11.

(*Serrata o sciopero per altro fine*).

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, nel territorio indicato nell'art. 1, per fine diverso da quello politico commettono rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

Art. 12.

(*Pene per i capi, promotori e organizzatori*).

Le pene stabilite per i delitti preveduti nei due articoli precedenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori.

Art. 13.

(*Istigazione*).

Chiunque nei territori indicati nell'art. 1, istiga taluno a commettere uno dei delitti preveduti nel presente bando, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Se l'istigazione è fatta pubblicamente la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

Art. 14.

(*Cospirazione mediante accordi*).

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti preveduti nel presente bando, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 15.

(*Cospirazione mediante associazione*).

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti preveduti nel presente bando, coloro che promuovono, costituiscono ed organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 16.

(*Banda armata*).

Quando per commettere uno dei delitti preveduti dal presente bando si forma una banda armata, coloro che la promuovono o la costituiscono o la organizzano, sono puniti, per ciò solo, con la morte.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è dell'ergastolo.

Art. 17.

(*Assistenza ai partecipi di cospirazione di bande armate*).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente.

Non è passibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 18.

(*Giurisdizione militare*).

La cognizione dei reati preveduti negli articoli precedenti spetta ai tribunali militari di guerra.

Art. 19.

(*Pubblicazione delle disposizioni del Codice penale richiamate nel bando*).

Le disposizioni del Codice penale richiamate dal presente bando sono pubblicate nei territori indicati nell'art. 1 mediante deposito del relativo testo negli uffici comunali.

Art. 20.

(*Pubblicazione del bando*).

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è inoltre affisso negli albi comunali dei territori indicati nell'art. 1.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 3 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3962)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 settembre 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Vado Ligure in provincia di Savona.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Savona che il comune di Vado Ligure, la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha dimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso emigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Vado Ligure in provincia di Savona è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 5 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3938)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 settembre 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Cengio in provincia di Savona.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Savona che il comune di Cengio la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha dimostrato la fondatezza a tale proposito, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Cengio in provincia di Savona è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 5 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3937)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1941-XIX.

Istituzione in Livorno di una Sezione di archivio di Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Ritenuto che sono disponibili i locali necessari e quanto altro occorre al funzionamento della Sezione di archivio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno;

Decreta:

È istituita a partire dal 16 ottobre 1941-XIX nella città di Livorno la Sezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni statali della Provincia, nonchè gli atti delle magistrature, amministrazioni e enti morali diversi cessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3936)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1941-XIX.

Sostituzione di un membro del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, sull'imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'art. 23, primo comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, sull'imposta ordinaria sul patrimonio, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVIII, n. 107991, e 10 gennaio 1940-XVIII, n. 117654, portanti nomina dei funzionari rappresentanti dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dell'Amministrazione delle imposte dirette presso i singoli Comitati direttivi degli agenti di cambio;

Ritenuto doversi procedere alla sostituzione dell'ispettore superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, cav. Cesare Venafro, quale rappresentante dell'Amministrazione nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Napoli perchè trasferito ad altra sede;

Decreta:

L'ispettore superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari cav. dott. Edoardo Cessari è destinato a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Napoli, in sostituzione del pari grado cav. Cesare Venafro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(3943)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1941-XIX.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani per il triennio 1° luglio 1941-30 giugno 1944.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406;
Visto il decreto interministeriale 20 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, registro 14 Corporazioni, foglio 256, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108017 in data 23 luglio 1941-XIX;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1941-30 giugno 1944, sono chiamati quali sindaci effettivi i signori:
Gr. uff. rag. Malagoli Evaristo, ispettore generale capo nel Ministero delle finanze;
Gr. uff. rag. Di Taranto Modestino, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;
Gr. uff. dott. Cordella Luigi, ispettore generale nel Ministero delle corporazioni;
e quali sindaci supplenti i signori:
Cav. rag. Bertero Romualdo, capo sezione nel Ministero delle finanze;
Dott. Gallo Giuseppe, 1° segretario nel Ministero delle corporazioni.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima vendita elettroisolanti e affini, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima vendita elettroisolanti e affini, con sede in Milano;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 12 marzo 1941-XIX con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società anonima vendita elettroisolanti e affini, con sede a Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società « Gongachi Demetrio », con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 19 giugno 1941-XIX, con il quale veniva sottoposta a sindacato la Società « Gongachi Demetrio » con sede in Trieste, e veniva nominato sindacatore il dott. rag. Rodolfo Adami;
Considerato che l'azienda predetta ha cessato di esistere per fallimento e che pertanto viene ad aver fine ogni presupposto per l'esistenza del sindacato;
Visto il parere del sindacatore;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il decreto interministeriale 19 giugno 1941-XIX con il quale veniva sottoposta a sindacato la Società « Gongachi Demetrio », con sede a Trieste, e veniva nominato sindacatore il dott. rag. Rodolfo Adami, è revocato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Guerlain, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto che la Società anonima Guerlain, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, già sottoposta a sindacato, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Guerlain, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Quinzio Trentini.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3940)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'acquedotto rurale dei Masi di Garniga

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3761 del 27 settembre 1941-XIX è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Garniga, con sede in Aldeno (Trento), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 15 dicembre 1940-XIX.

(3912)

Avviso di rettifica concernente il prezzo di alcune bevande ed acque minerali

La dizione « acque minerali e artificiali » di cui al precedente comunicato, relativo allo stesso oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 217 del 13 settembre 1941-XIX è sostituita dalla seguente: « acque minerali artificiali ».

(3925)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8064 — Data: 8 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Stara Luigia di Oreste — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8086 — Data: 18 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Ferrara Carlo fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35428 — Data: 10 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Pallavicino Guglielmo fu Gian Ludovico — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 13 settembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Pintori Nazzareno fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo Cons. 3 %, rendita L. 6.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5559 — Data: 28 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Neri Giulia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: 2 certif. P. R. 3,50 %, capitale L. 64.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 787 — Data: 12 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Tuttobene Antonio fu Cristoforo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 5 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trento — Intestazione: Facchini Domenica ved. Pizzini — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 14 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Marmugi Pier-Nello fu Adelo — Titoli del Debito pubblico: 1 certif. Red. 3,50% (1908), capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4591 — Data: 17 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Conti Giovanni fu Luigi — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 12.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4378 — Data: 16 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Lerro Umberto fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 4172 e 4191 — Data: 22 gennaio e 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Bari — Intestazioni: D'Ambrosio Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500 e L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3065 — Data: 11 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Consani Bruno fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanze: capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2317 e 2318 — Data: 6 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Alimena Giorgio fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

(3946) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore pei reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiuni dei caduti in guerra;
Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII, del DUCE che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 11788.6797.9/1.3.1 in data 25 maggio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;
b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;
c) essere in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure in economia e commercio, oppure in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime, rilasciate dal Regio istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze diplomatiche e consolari (rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Regia università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento scolastico dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dal Reale istituto di scienze sociali e politiche di Firenze;
d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;
e) risultare di buona condotta pubblica e privata;
f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:
per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;
per i legionari fiumani;
per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
per coloro che abbiano partecipato in reparti operanti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:
per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111), ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;
per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*), è aumentato altresì:

1) di anni quattro:
per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrotamente al Partito Nazionale fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;
2) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

c) a 39 anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazone, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, corredata dai prescritti documenti, nonchè dai documenti relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata, al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Tuttavia, ai candidati ammessi alle prove orali è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto.
Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa italiana, dell'Egeo, dell'Albania o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare, oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma, le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno), facendo pervenire i documenti necessari non oltre 30 giorni della scadenza del termine stesso.
Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;
b) dichiarare sotto la propria personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;
c) dichiarare che siano celibi o coniugati;
d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;
c) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa italiana, dell'Egeo e dell'Albania;
f) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;
g) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita);
2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato da podestà oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato penale generale, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, regolarmente aggiornato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa. (Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati ma che non abbiano ancora prestato servizio militare, per i rivedibili e per i riformati, basterà presentare il certificato di esito di leva.

I candidati invece che non abbiano concorso all'esito di leva, dovranno presentare un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune del luogo di nascita e vistato dal prefetto;

6) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Università da cui è stato rilasciato, fermo l'obbligo di restituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea;

7) stato di famiglia, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità municipali. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato di matrimonio, su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge;

9) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a 3 mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascisa oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato dall'Eccellenza il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice-segretari del P.N.F., o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F., ma che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, possono essere ammessi ai concorsi in parola, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver richiesto l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.;

10) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

11) fotografia di data recente con la firma del candidato autenticata da notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia, nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. I libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

12) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati che presentano i documenti in carta libera, dovranno esibire il certificato di povertà rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza. Detto certificato però non esime dall'obbligo di presentare la domanda in carta da bollo da L. 6.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del Distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

I candidati che siano ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia e del certificato medico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 e in dipendenza dell'attuale guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale. In quest'ultimo caso, l'attestazione rilasciata dall'Opera sopracennata, deve indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e deve essere munita della vidimazione da parte della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche ove occorra, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 522 e n. 597 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 o in dipendenza dell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo, è insindacabile.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurre il motivo.

Anche a tale riguardo, il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:
1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto costituzionale e amministrativo;
3. Scienza della finanza ed economia politica corporativa.

Prove orali:
Materie delle prove scritte;
Diritto sindacale e corporativo;
Istituzione di diritto internazionale;
Legislazione aeronautica;
Elementi di statistica;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:
un consigliere di Stato, presidente;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al quinto, membro;
due professori di università o di istituto superiore di istruzione, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado undicesimo del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile lordo di L. 916,97 (netto L. 765) in relazione alla legge 16 aprile 1940, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse eventualmente già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare, ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

(3927) p. *Il Ministro*: PRICOLO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di assistente per la chimica presso la Regia Accademia navale di Livorno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 395, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia Accademia navale;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di Gabinetto della Regia Accademia navale;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modificazioni al suddetto regolamento;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri col foglio n. 18213-1175-27-5/1.3.1 del 22 giugno 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di assistente per la chimica (grado 11°, gruppo *A*), presso la Regia Accademia navale di Livorno con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista e siano muniti di laurea in chimica, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni. 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nei commi precedenti sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di 30 anni è elevato ancora a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere le necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione antemarcia su Roma dovranno, comunque avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi dell'attuale guerra, devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, o degli invalidi dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di titolo di studio indicato al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed inoltre essi dovranno produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito il titolo richiesto prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della marina di concerto con quello dell'educazione nazionale e sarà così composta:

a) comandante in 2ª dell'Accademia navale, direttore degli studi, presidente;

b) professore titolare della cattedra di chimica, membro;

c) tre professori di Università o dell'Accademia, membri;

d) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

Art. 6.

L'esame consta delle seguenti prove:

1) Prova scritta su un argomento di chimica generale o inorganica od organica. L'argomento verrà notificato 24 ore prima della prova (tempo concesso 8 ore).

2) Prova pratica di analisi qualitativa su una miscela di sali (tempo concesso 8 ore).

3) Prova pratica di montaggio di apparecchi per illustrazione di una lezione di chimica generale (tempo concesso 4 ore).

4) Discussione orale sulle prove precedenti.

5) Traduzione orale di brani di chimica tecnologica da due lingue straniere scelte dal candidati.

L'esame avrà luogo a Livorno.

Per ciascuna prova la Commissione dispone di 10 punti.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ed alla legge 20 marzo 1940, n. 233, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921. n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8.

La Commissione procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata per formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la marina, il quale provvede alla nomina con suo decreto. La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno, quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria. La cessazione dell'incarico è disposta con decreto Ministeriale, su proposta del comandante dell'Istituto, e se a domanda, non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(3950)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.